



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 Aprile 2024, n. 3945 – VINCA – obbligo di prevenire il degrado degli habitat e di contrastarlo proattivamente – paragrafo 6.2 Direttiva Habitat – responsabilità dell'Amministrazione

Con la sentenza in commento il Giudice Amministrativo accoglie il ricorso di alcune associazioni ambientaliste finalizzato a far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni (Regione ed Ente Gestore della Riserva Naturale) in merito all'adozione di adeguate misure di contrasto al degrado di un sito della Rete Natura 2000 ed il conseguente obbligo di attivarsi.

Il Consiglio di Stato mette a confronto le attività intraprese sulla scorta di una serie di Delibere di Giunta Regionale con le indicazioni contenute della "Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva", predisposta dalla Commissione nel gennaio 2019 e formulata sulla base delle consultazioni con gli Stati Membri, dei documenti di orientamento della Commissione e di un ampio corpus di sentenze della Corte di Giustizia sul punto.

Il Consiglio di Stato ricorda che *"il valore di tale Guida risiede principalmente nel fatto che essa è fondata sulle pertinenti statuizioni della Corte di Giustizia, che, al pari delle norme dell'UE direttamente applicabili, hanno operatività immediata negli ordinamenti interni, vincolando il giudice nazionale all'interpretazione da essa fornita sia in sede di rinvio pregiudiziale che in sede di procedura di infrazioni"*.

Con l'occasione, il Giudice Amministrativo ripercorre la giurisprudenza comunitaria in materia, sottolineando che: i) il paragrafo 6.1 obbliga gli Stati ad adottare misure di conservazione (regime generale); ii) il paragrafo 6.2 obbliga ad adottare opportune misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie (regime generale); iii) i paragrafi 6.3 e 6.4 prevedono salvaguardie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti atti ad avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000 (procedure applicabili in circostanze specifiche che si traducono nella Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA).

L'art. 6.2, quindi, risponde al principio di prevenzione ed è fonte autonoma dell'obbligo di predisporre misure preventive ed anticipatorie del degrado e, in caso di degrado già in corso, di misure "attive", "anticicliche", idonee a invertire il processo.

Sottolinea, ancora, il Consiglio di Stato che l'obbligo ex paragrafo 6.2 ha portata più ampia rispetto ai paragrafi 6.3. e 6.4 (cioè l'obbligo di VINCA) perché questi ultimi riguardano unicamente piani e progetti, mentre il primo si applica anche allo svolgimento di attività (es. agricoltura, pesca, gestione delle risorse idriche, estranei ai paragrafi 6.3 e 6.4), a piani e progetti già autorizzati che si rivelino idonei a provocare degrado, ad attività o eventi passati, presenti o futuri, anche ad atti non intenzionali (può coprire anche eventi fortuiti), anche ad attività non derivanti dall'uomo (può coprire anche evoluzioni naturali).

Il Consiglio di Stato, in conclusione, riconoscendo nelle misure adottate dalla Regione solo misure di conservazione, conclude accogliendo il ricorso e dichiarando la sussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione (Regione ed Ente Gestore della Riserva Naturale) di provvedere all'adozione di vere e proprie "opportune misure" di prevenzione del degrado e/o ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento dell'individuazione come SIC, nonché, a posteriori, di verificarne l'adeguatezza in termini di efficacia (verifica che ha natura tecnico-discrezionale).

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202303871&nomeFile=202403945_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202303871&nomeFile=202403945_11.html&subDir=Provvedimenti)